**DISABILITÀ E DIRITTO DI VOTO**

La disabilità, anche psichica, non rappresenta e non deve rappresentare un ostacolo all’esercizio del **diritto di voto**, riconosciuto dall’art. 48 della nostra Costituzione come diritto personale, eguale, libero e segreto. Infatti, il legislatore riconosce e garantisce, in particolari situazioni di malattia o disabilità, peculiari modalità per poterlo esercitare.

**ACCESSIBILITÀ DEI SEGGI ELETTORALI**

Il nostro ordinamento, in occasione delle consultazioni elettorali, dispone che:

* le Sezioni elettorali devono essere ubicate in sale con arredi disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto con la lista dei candidati;
* gli elettori con disabilità devono poter votare in assoluta segretezza. Per cui deve essere garantita almeno una cabina con accesso agevolato per le persone con disabilità e che sia dotata di un secondo piano di scrittura all’altezza di 80 cm o di un tavolo munito di ripari che garantisca, in ogni caso, la segretezza;
* i seggi elettorali devono essere raggiungibili, tramite percorsi accessibili, anche dall’esterno;
* gli elettori con disabilità devono poter svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell’ufficio elettorale;

**In relazione alla particolare tipologia di disabilità sono riconosciute diverse modalità di esercizio del diritto di voto. Al riguardo, possiamo individuare:**

**VOTO ASSISTITO**

È possibile **votare mediante l’assistenza di un altro elettore in cabina**, della propria famiglia o altro accompagnatore, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune dello Stato.

Gli elettori che possono usufruire di tale diritto sono coloro che sono affetti da cecità, paralisi, amputati dalle mani o con gravi impedimenti, ma non coloro che hanno una disabilità mentale.

Tale diritto è garantito mediante l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale o il rilascio, volta per volta, di una apposita certificazione dell’ASL che attesti che la propria infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’ausilio di un altro elettore.

Ovviamente, chi necessita di essere soltanto accompagnato sino alla cabina elettorale non dovrà esibire alcuna certificazione.

**VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI**

Gli elettori con difficoltà alla deambulazione o non deambulanti, qualora la propria Sezione del Comune sia ubicata in una sede non accessibile, possono **esercitare il proprio diritto di voto anche in una Sezione** **diversa** che sia priva delle barriere architettoniche.

In tal caso, l’elettore non deambulante dovrà esibire una certificazione medica, che attesti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, rilasciata dalla ASL (anche in precedenza e per altri scopi) o la copia autentica della patente speciale di guida.

In ogni caso, è onere del Comune predisporre anche **servizi di trasporto pubblico** in modo da consentire il raggiungimento del seggio elettorale privo di barriere architettoniche agli elettori non deambulanti.

**VOTO DOMICILIARE**

**È riconosciuto il** diritto di **votare dalla propria abitazione** agli elettori:

* affetti da gravissime infermità, tali da risultare impossibile allontanarsi dalla propria abitazione (anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge n. 104/1992);
* affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, per cui sia impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione.

Il voto domiciliare è ammesso in occasione delle:

* elezioni della Camera e del Senato
* elezione dei membri del Parlamento Europeo
* consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Il diritto al voto domiciliare può essere esercitato anche in occasione delle elezioni del Presidente delle Province e dei Consigli Provinciali elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali, purché l’elettore che ne abbia diritto dimori nel territorio della Provincia o del Comune interessato.

**VOTO DISABILI MENTALI**

**Le persone con disabilità intellettive, anche se interdette o inabilitate, possono esercitare il diritto di voto.**

Infatti, nessuna persona con disabilità mentale può essere esclusa dal diritto di voto e/o di candidarsi sulla base della propria disabilità intellettiva, eccetto il caso in cui vi sia stata specifica pronuncia di esclusione da parte di un Tribunale sul singolo caso concreto.

**Tuttavia, per i disabili mentali non è previsto il diritto del voto assistito, nemmeno da un familiare.**

**VOTO RICOVERATI**

**I degenti in ospedali o case di cura possono esercitare il diritto di voto nel luogo di ricovero, purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune italiano.**

**Dovrà essere predisposto, infatti, un seggio elettorale speciale all’interno della suddetta struttura e gli elettori dovranno esibire una attestazione del Sindaco contenente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero.**

**Antonella Tamborrino**